

70. TRIBUNALE DI MILANO - 8 luglio 1998 - Pres. Est. PATRONE - Sikelia s.r.l., Francesco Alliata (avv.ti Feltrinelli, Tornato, Vereca, Brogi) c. Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria (avv. Rapisardi), Casa Vinicola Duca di Salaparuta s.p.a. (avv.ti prof. Spolidoro, Algozzini).

*Se è vero che l'ordinamento autodisciplinare è autonomo rispetto a quello statale e che quindi il giudice ordinario non può sindacare le decisioni rese in sede autodisciplinare, è vero anche che l'ordinamento autodisciplinare non può sovvertire il contenuto delle pronunce assunte dal giudice ordinario e passate in giudicato (1).*

(Omissis). — SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Con atto di citazione notificato in data 30/12/1993 Sikelia s.r.l. e Francesco Alliata esponevano:

a) essere il secondo un noto imprenditore catanese esercente da tempo la propria attività imprenditoriale nel settore della produzione e distribuzione di gelateria industriale attraverso la prima, società di cui è amministratore e della quale detiene la maggioranza delle quote;

b) che dal mese di maggio 1990 la Sikelia s.r.l. produce e distribuisce una linea di sorbetti in vaschetta contraddistinti dal marchio denominativo “Francesco Alliata XIV Duca di Salaparuta” nonché da un marchio figurativo costituito da un emblema araldico entrambi formanti oggetto di registrazioni di proprietà di Francesco Alliata ed utilizzate su licenza di questi dalla Sikelia s.r.l.;

c) che con atto di citazione notificato il 16.10.1991 entrambi avevano convenuto in giudizio avanti al tribunale di Palermo la s.p.a. Casa Vinicola Duca di Salaparuta proponendo domanda di accertamento della nullità delle registrazioni di marchio facenti capo a questa ed avanti ad oggetto la denominazione “Duca di Salaparuta” e lo stemma gentilizio della famiglia Alliata;

d) che nella pendenza di quel procedimento la Casa Vinicola Duca di Salaparuta aveva adito il Giurì previsto dal codice di Autodisciplina Pubblicitaria con una istanza volta ad inibire alla Sikelia s.r.l. lo svolgimento di attività pubblicitaria relativa ai prodotti contraddistinti con i segni distintivi di cui ai marchi sopra ricordati;

e) che la convenuta Sikelia s.r.l. nel costituirsi in giudizio davanti al Giurì, deduceva di non essere per nulla assoggettabile alla giurisdizione di questo, dal momento che non veniva proposta alcuna censura in rapporto ad usi pubblicitari del marchio, sebbene veniva richiesta l'inibitoria dell'uso di certi marchi;

f) che con decisione 116 del 1992 del 02.10.1992 il Giurì respingeva tutte le argomentazioni difensive di Sikelia s.r.l. ed inibiva a questa l'uso in pubblicità dei marchi registrati di cui si è detto.

Tanto esposto in fatto Sikelia s.r.l. e Francesco Alliata convenivano in giudizio avanti a questo Tribunale di Milano il Giurì di Auto disciplina Pubblicitaria, proponendo nei confronti di questo le domande meglio precisate in epigrafe.

Nel costituirsi in giudizio il convenuto istituto di Auto disciplina Pubblicitaria deduceva la infondatezza di tutte le argomentazioni e deduzioni e conclusioni ex adverso proposte e concludeva, in via principale, per la reiezione di ogni avversa domanda ed, in ogni caso vinte le spese.

Radicatosi in tal guisa il contraddittorio, interveniva volontariamente nel processo la casa Vinicola Duca di Salaparuta s.p.a., “in piena adesione alle conclusioni del convenuto Istituto di Auto disciplina Pubblicitaria e comunque in via autonoma” assumendo le conclusioni meglio precisate in epigrafe.

Dopo qualche udienza di trattazione, senza ulteriore attività istruttoria, sulle conclusioni delle parti rassegnate così come in epigrafe trascritte, la causa viene oggi sottoposta alla decisione del collegio.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — Ritiene utile il Collegio al fine di una migliore intelligenza delle motivazioni che sorreggono la stia decisione prendere le mosse della esposizione della parte motivata dall'esame dell'esito della controversia a suo tempo svoltasi davanti al Tribunale di Palermo fra Alliata Francesco e Sikelia s.p.a. da una parte e la Casa Vinicola Duca di Salaparuta s.p.a. dall'altra.

Quella controversia che aveva ad oggetto — la legittimità dell'uso da parte dei soggetti contendenti del titolo di “duca di Salaparuta” si concluse con una pronunzia del Tribunale di rigetto della domande contrapposte e quindi nella implicita ammissione che ciascuna di esse poteva fregiarsi de titolo in contestazione.

Quella pronunzia non costa che sia stata impugnata da alcuna delle parti e quindi deve ritenersi essere passata giudicato.

Ora non è questa la sede per discettare sulla natura e sulla efficacia della c.d. “cosa giudicata”; questo collegio si limiterà — quindi — solo a rilevare (mutuando dal

Liebman le sue icastiche espressioni) che “l'autorità della cosa giudicata, si può definire come l'immutabilità del comando nascente dalla sentenza. Essa non si identifica semplicemente con la definitività e con la intangibilità dell'atto che pronunzia il comando; è invece una qualità speciale, più intensa e più profonda che investe l'atto anche nel suo contenuto e rende così immutabili oltre l'atto nella sua esistenza formale, anche gli effetti, quali che siano, dell'atto medesimo”.

Ora per come si voglia interpretare la pronunzia del giudici palermitani, resta comunque innegabile il fatto che in relazione al contenuto della stessa ciascuna delle parti in causa è stata ritenuta legittimata all'uso del titolo in discorso.

Tanto premesso passando ad esaminare più dappresso le questioni che specificatamente concernono questa controversia ritiene il Collegio che se è vero che l'ordinamento autodisciplinare è e deve ritenersi autonomo rispetto all'ordinamento statale e che quindi il giudice ordinario non può sindacare le decisioni rese in quella sede autodisciplinare, deve essere — ed a maggior ragione — vero il contrario nel senso che l'ordinamento autodisciplinare non può sovvertire il contenuto delle pronunzie giudicate assunte dal giudice ordinario.

In altri termini la autonomia autodisciplinare e la diversità del piano su cui essa si articola rispetto alla “giurisdizione del giudice ordinario” non può essere senza limiti ma deve necessariamente incontrare quello della cosa giudicata.

Oltretutto il concetto di cosa giudicata ha una portata naturalmente pubblicistica, dal momento che il giudicato serve ad impedire ogni giudizio difforme che contraddica o contrasti con gli effetti prodotti dalla precedente sentenza. E così potrà certamente affermarsi che ogni regola che contraddica a tale principio contrasta con norme imperative di ordine pubblico e come tale si pone fuori dall'ordinamento.

L'autonomia privata — di cui l'ordinamento autodisciplinare è espressione — riceve tutela nei limiti in cui occupa spazi che l'ordinamento rilascia alla disponibilità delle parti; nel caso di specie tale tutela non può essere accordata per le argomentazioni che dinanzi sono state esposte.

Relativamente alla domanda risarcitoria avanzata dagli attori osserva il collegio che nella impossibilità di individuare i relativi parametri di liquidazione stante una carenza probatoria delle attore deduzioni, questa non può trovare accoglimento.

Come mezzo al fine di fare conoscere alla collettività la avvenuta restaurazione del diritto leso e come componente non patrimoniale del risarcimento del danno, va in questa sede disposta la pubblicazione del dispositivo della presente sentenza, da eseguirsi per una sola volta, su due colonne ed a caratteri doppi del normale a cura e spese del convenuto Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria e del terzo intervenuto Casa vinicola Duca di Salaparuta s.p.a. — in solido fra loro — entro 30 giorni dalla notifica della sentenza sul quotidiano il Corriere della sera, con facoltà per gli attori di provvedervi a sua cura, in caso di incompleto o intempestivo adempimento da parte degli obbligati, ripetendo da questi, in solido, le spese a semplice presentazione della fattura (omissis).